

N. TAR	2013 – 014
N. PROTOCOLLO	32759 DEL 13.03.2013
MITTENTE	DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI - Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONI PROVINCIALI DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO	Dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese.

Si richiama l'attenzione degli uffici in indirizzo sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 69 del 13.3.2013 che pubblica il regolamento di esecuzione (UE) n.217/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese.

Al riguardo si evidenzia – pertanto - che, a decorrere dal 14 marzo 2013,

- è istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di alluminio di spessore pari o superiore a 0,007 mm, ma inferiore a 0,021 mm, senza supporto, semplicemente laminati, anche goffrati, in rotoli leggeri di peso pari o inferiore a 10 kg, attualmente classificati ai codici NC ex 7607 1111 ed ex 7607 1910 (codici TARIC 7607 1111 10 e 7607 1910 10), originari della Repubblica popolare cinese.
- per le suddette importazioni, gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento (UE) n. 833/2012 sono riscossi in via definitiva; la parte degli importi depositati che supera l'importo del dazio antidumping definitivo è svincolata.

Per l'individuazione delle aliquote del dazio definitivo, delle società e relativi CADD, nonché delle condizioni di applicazione, si rimanda alla lettura del reg.to (UE) n. 69/2013 allegato alla presente comunicazione.

Il Direttore dell'Ufficio
f.to Dott.ssa Paola Paliano

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93”